

STATUTO

“SOCIETA’ ITALO-LATINOAMERICANA DI ETNOMEDICINA” (SILAE)

Art. 1 - La SILAE

La SILAE, Società Italo-Latinoamericana di Etnomedicina, ha lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio, lo sviluppo, l’insegnamento, la formazione e la divulgazione della coltivazione, trasformazione, commercializzazione e utilizzo delle piante di interesse medicinale, alimentare e/o officinale, nelle loro varie applicazioni, e di loro derivati, in particolare nei diversi paesi dell’America Latina ed Europei.

Inoltre si occuperà degli aspetti antropologici e fitoterapeutici dell’uso delle piante medicinali. A tal fine si propone di stabilire contatti con Società, Enti e Università che perseguono le medesime finalità, attivando ed intensificando i rapporti di cooperazione tecnico-scientifica con scambi di informazioni e di studio, attraverso visite di ricerche da e per i vari Paesi interessati.

Art. 2 – Finalità

Per il raggiungimento dei suoi scopi la SILAE ha facoltà di organizzare congressi, corsi di aggiornamento e formazione tecnica e professionale, istituire gruppi di studio e di ricerca, curare la pubblicazione di un periodico ufficiale, promuovere la pubblicazione di lavori scientifici, creare fondazioni, borse di studio, premi ed attestati, accettare (nel rispetto delle norme previste dalla legge) donazioni e lasciti per gli scopi sociali, stipulare finanziamenti per il conseguimento degli scopi statutari, aderire ad altre Società internazionali. La Società, inoltre, organizzerà annualmente un convegno scientifico, alternativamente in Italia e in un Paese latinoamericano, al fine di far incontrare i ricercatori dei diversi Paesi e di discutere i progetti e i risultati delle ricerche nei settori dell’antropologia, etnobotanica, etnomedicina, fitochimica, farmacologia e farmacognosia, chimica dell’alimentazione ecc..

Art. 3 - Organi della SILAE

- Sono organi della SILAE:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- il Vice Presidente
- i Past Presidenti

Art. 4 – Assemblea dei Soci

L'assemblea è costituita dalle diverse tipologie di Soci che si distinguono in soci fondatori, effettivi, aderenti e onorari.

Sono **soci fondatori** coloro che sono intervenuti alla costituzione della Società.

Sono **soci effettivi** coloro la cui domanda di ammissione è stata accolta dal Consiglio Direttivo e condividono e sostengono l'oggetto sociale e che, quindi, siano stati ammessi a far parte della Società,

Sono **soci aderenti** gli iscritti alle Società Nazionali Latino Americane che possono intervenire alle riunioni della SILAE ma non partecipano alla determinazione del numero legale né all'eventuale voto.

Sono **soci onorari** tutte le persone fisiche o giuridiche che per meriti particolari vengono nominate tali con delibera del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di prendere parte alla vita dell'Società secondo il presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno con avviso scritto contenente l'indicazione delle materie in discussione, da inviare ad ogni socio a mezzo avviso postale, fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'**assemblea ordinaria** nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Consiglio Direttivo ed approva l'eventuale bilancio. Nomina anche i rappresentanti dei diversi Paesi i cui studiosi fanno parte della SILAE. Deve essere convocata in occasione del Congresso annuale. Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'**assemblea straordinaria** delibera sulle modifiche dello Statuto e su ogni altro argomento diverso da quelli dell'assemblea ordinaria. Deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci. Alle assemblee ogni socio in regola con iscrizione ed eventuale pagamento della quota sociale ha diritto ad un voto. Per la validità delle assemblee straordinarie convocate per apportare modifiche allo statuto, occorrerà la presenza, in prima convocazione di almeno i due terzi degli associati ed in seconda convocazione di almeno un terzo degli associati.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera sempre a maggioranza dei presenti.

I documenti, i verbali e gli atti ufficiali della Società saranno redatti in italiano, spagnolo e portoghese.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che gli affida la gestione della Società indicando sia le linee direttive che compiti specifici. Il Comitato tecnico-scientifico ha potere deliberativo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, da cinque membri, oltre ai past-presidenti, e, nel caso occorresse, eleggerà nel proprio seno il Tesoriere per la gestione amministrativa. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni rinnovabili per una volta. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo la cessazione della carica di un membro del Consiglio Direttivo i membri rimasti in carica lo sostituiranno con un altro socio. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei membri componenti il Consiglio Direttivo dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione di nuovi soci e nomina gli eventuali soci onorari.

Art. 6 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, fa parte del Consiglio Direttivo che presiede, rappresenta la Società ed ha funzioni e responsabilità di gestione. Il Presidente predispone le proposte di attività e di sviluppo della Società e la relazione annuale sull'attività da presentare in Assemblea per l'approvazione.

Il Vice Presidente, nominato dall'Assemblea, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o di assenza.

Art. 7 – Past-Presidenti

I Past-presidenti della SILAE fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e collaborano all'andamento della Società in accordo con gli organi in carica. Possono, su delibera dell'Assemblea, rappresentare i rispettivi Paesi.

Art. 7 – Sezioni Nazionali

La Società, al fine di mantenere rapporti più stretti con i Soci all'interno dei diversi Paesi si articola in sezioni nazionali che hanno lo scopo di promuovere la collaborazione e l'interscambio di conoscenze e persone tra Università ed Istituzioni italiane ed analoghe strutture dei paesi dell'America Latina. Le sezioni nazionali avranno sede presso sedi Universitarie, Enti o Istituzioni di ricerca dei vari Paesi e saranno coordinate dai rappresentanti dei diversi Paesi nominati dall'Assemblea. I rappresentanti delle

sezioni nazionali tengono i rapporti con i Soci del loro Paese e riferiranno al Presidente e al Vice Presidente l'andamento delle attività nelle rispettive nazioni.

Art. 8 – Adesione alla SILAE

Ricercatori nei diversi settori scientifici-disciplinari appartenenti all'Italia o ai Paesi Latino-americani possono fare domanda al Presidente della SILAE, su apposito modulo, per diventare soci. Il Consiglio Direttivo valuterà la congruenza della domanda. La qualità di socio è personale e non è trasferibile né per atto fra vivi né per successione.

Ciascun socio ha l'obbligo di versare l'eventuale quota associativa annua stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Decadenza dalla SILAE

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata adottata a maggioranza. I motivi che possono determinare l'esclusione sono:

- l'inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi della Società che, compromettendo la dignità della Società, impediscano l'ulteriore partecipazione del socio alla stessa;
- la morosità nel versamento delle quote associative dopo almeno due solleciti da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Finanziamenti

La Società Italo-Latinoamericana di Etnomedicina SILAE non ha fini di lucro, provvede finanziariamente al raggiungimento dei suoi scopi con le quote associative, con contributi di soci, di altri cittadini e di enti pubblici e privati. Gli eventuali superi di gestione dovranno essere destinati ad incremento del fondo comune, esclusa la possibilità di ripartirli in qualsiasi modo a favore dei soci.